



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

**Sezione CIVILE**

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi      Presidente

Dr Maura Mancini      Giudice

Dr Silvia Rossi      Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 21-1/ /2024 promosso ex  
art. 268 CCI da

**GRENKE LOCAZIONE SRL**

( Avv M Majocchi e Avv. M Molinari )

contro

**I RAGAZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA'  
LIMITATA SEMPLIFICATA** , cf 04401160405, con sede in  
Rimini, via Marecchiese n 165, avente ad oggetto  
commercializzazione di prodotti per la cura degli animali  
domestici, produzione e commercializzazione di mangimi per  
animali



**debitore**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso del creditore GRENKE LOCAZIONE SRL per la apertura delle liquidazione controllata della società I RAGAZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, imprenditore minore ( come risulta dagli ultimi bilanci depositati al RRII );

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché la debitrice ha la propria sede nel circondario di Rimini;

ritenuta la regolarità del contraddittorio, poiché la convocazione della società debitrice è stata effettuata con notifica ai sensi dell'art 40 c 8 CCI;

Ritenuta la legittimazione attiva del creditore, risultando il credito dal contratto in atti e dal verbale d consegna dei beni oggetto della locazione-noleggio;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento del resistente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio – non vi sono beni immobili - ed i proventi della sua attività economica non consentono la soddisfazione delle obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente , ammontanti ad oltre €



70.000 , per canoni non pagati , penale per risoluzione anticipata del contratto ed indennizzo per mancata restituzione dei beni ; l'attività economica risulta cessata ( si veda visura camerale ) e la sede chiusa; l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2019;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura , fino ad esaurimento ( in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva );



ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato un liquidatore che, in assenza di un gestore designato dall'OCC, deve essere scelto dal Tribunale fra i professionisti iscritti nell'apposito elenco;

visto l'art 270 CCI

### **DICHIARA**

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO della società **I RAGAZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**, cf **04401160405**, con sede in Rimini, via Marecchiese n 165, avente ad oggetto commercializzazione di prodotti per la cura degli animali domestici, produzione e commercializzazione di mangimi per animali

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore la Dr Meris Montemaggi;

### **ORDINA**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di



ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

**ORDINA**

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

**DISPONE che il Liquidatore**

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;



- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 2-5-2024

Il Presidente

Dr Francesca Miconi

